

**A proposito di alcune riflessioni sulle transizioni costituzionali contemporanee
(Omaggio a Franco Modugno in occasione della Sua elezione a Giudice costituzionale)**

di **Enrico Cuccodoro** – *Professore associato di Diritto costituzionale nell'Università del Salento*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il mutuato contesto statale. – 3. “Crisi” e dinamicità del sistema. – 4. Novità e continuità: tra *finzione* e *razionalizzazione*? – 5. Conclusioni.

1. Premessa

L'elezione a Giudice costituzionale del Professor Franco Modugno¹ diventa occasione propizia per raccogliere alcuni significativi insegnamenti, rilevanti spunti di riflessione che vengono articolati e che possono ben riannodare le fila dalla realtà italiana e del suo sviluppo effettivo.

Chiaramente, si tratta di un “uso della memoria” (o, sarebbe il caso di dire una “memoria diffusa”, in considerazione dei tanti “allievi” sotto la sua guida divenuti “studiosi”) che, pur dovendo esprimersi nei ristretti margini di queste note, vorrebbe rispondere almeno a tre esigenze: individuare i punti focali della transizione italiana; annotare gli attuali sviluppi di alcune consolidate teorie; sollecitare, infine, una riflessione di insieme sulla situazione contemporanea.

A mo' di premessa e dedica riconoscente, occorre menzionare che il lungo ed ininterrotto impegno accademico di Franco Modugno si è profilato, come è oggi noto al grande pubblico², sulla decisiva, iniziale ricerca per la stesura della sua tesi di laurea, dal titolo *La teoria kelseniana nella indistinzione dei poteri*³, argomento scaturito da un colloquio tra relazioni e scritture, dettato da esperienze personali ascrivibili alla decisa mediazione di alcune analisi e, in modo parimenti determinate, dalla perspicuità della figura dell'antico Suo Educante: non a caso, il primo Modugno

¹ Il 21 dicembre 2015 il Professor Franco Modugno, nuovo Giudice costituzionale eletto dal Parlamento in seduta comune alla 32esima votazione (con 609 preferenze), unitamente ai Professori Augusto Barbera e Giulio Prosperetti, ha prestato giuramento al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A Lui, Maestro del diritto di illuminata dottrina giuridica, saggezza, indipendenza e ragionevolezza è dedicato questo piccolo contributo in affettuoso riconoscimento per questa Sua missione di garanzia e custodia della nostra Carta costituzionale e dei valori fondamentali che essa esprime e rappresenta per l'intera nostra Comunità nazionale.

² Così, ad es., v. G. BUCCHI, *Franco Modugno, chi è (e cosa pensa) il giudice della Consulta...*, in *formiche.net* 17 dicembre 2015.

³ Ad es., nel volume *Diritto pubblico generale*, opera manualistica destinata allo studio in molte accademie italiane, Modugno menziona sovente apporti kelseniani; inoltre, si v. anche A. ALBERTI, *La legge come norma sulla produzione di nuove fonti primarie tra teoria e dogmatica*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2014, spec. 2, 5 ss.

assurge ad una visione innervata da interventi di programma e di metodo del magistero di Massimo Severo Giannini⁴, che di quell'elaborato ricostruttivo fu il relatore.

2. Il mutuato contesto statale

Come in molte esperienze istituzionali e sociali, anche legate a traiettorie possibili degli assetti costituzionali, il fenomeno legato alle c.d. transizioni dei regimi statuali e politici non è mai “predicibile”, ma solo “postdicibile”⁵.

L'idea stessa di transizione, ovvero *transitione*, deriv. da *transire*, esplicita comunemente l'ideale «passaggio da una condizione ad un'altra» ed induce a riflessioni possibili solo *ex post*; del resto, il giurista, e ancor più il costituzionalista⁶, è chiamato ad analizzare tale fenomeno con rigore e metodo, ma ciò può avvenire indagando i vari approdi cui si è pervenuti⁷.

In sostanza, è pur sempre il realistico corso degli accadimenti della storia e del dinamismo della sovranità e della scienza giuridica a permettere quella lettura dei fenomeni connessi vuoi alle regole e ai meccanismi delle organizzazioni strutturali del potere, vuoi alle innovazioni e/o espansioni in termini di libertà fondamentali e c.d. «nuovi diritti»⁸.

⁴ Massimo Severo Giannini (1915-2000) è stato insigne giurista, educatore e riformatore. Non sembra superfluo rammentare che egli fu anche capo di gabinetto di Pietro Nenni, all'epoca ministro per la Costituente, e, alla fine degli anni '70, ministro per la Funzione pubblica, noto per il suo “Rapporto Giannini” in cui si disegnava il progetto e il percorso di una riforma per la pubblica amministrazione; non a caso, in campo amministrativo si è parlato di una *vera svolta con il Rapporto Giannini nello stesso anno 1980*: così U. ALLEGRETTI, *Procedimento amministrativo*, in P. GROSSI (a cura di), *Giuristi e legislatori. Pensiero e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto*. Atti dell'incontro di studi. Firenze, 26-28 settembre 1990, Milano, 1996, 291 e ss. In generale, si veda il sintetico, ma pregevole spaccato sulla figura dello studioso e riformatore presente in S. CASSESE, *Precursore delle riforme*, in *Il Sole24Ore* 12 luglio 2015, 31 e per gli sviluppi del suo pensiero dottrinario ID., *Governare gli italiani*. Storia dello Stato, Bologna, 2014, spec. 333 e *passim*.

⁵ A. BALDASSARRE, C. MEZZANOTTE, *Gli uomini del Quirinale*. Da De Nicola a Pertini, Roma-Bari, 1985, 329; peraltro, è stato studiato che il concetto di *transizione costituzionale* è considerato discutibile solo *a posteriori* al fine di valutare l'effettivo processo costituzionale: si v. M. VOLPI, *Il presidenzialismo all'italiana ovvero lo squilibrio tra i poteri*, in *Astridonline*, 10; M. LUCIANI, *Il Parlamento negli anni Novanta*, in L. VIOLANTE (a cura di), *Storia d'Italia*, Annali 17, *Il Parlamento*, Torino, 2001, 428 e ss. Per i più attuali sviluppi della dinamica politico-costituzionale ed istituzionale degli assetti dell'equilibrio dei poteri e delle revisioni virtuali v. S. CECCANTI, *La transizione è (quasi) finita*. Come risolvere nel 2016 i problemi aperti 70 anni prima. Verso il referendum costituzionale, Torino, 2016, *passim*.

⁶ A tal riguardo in E. CUCCODORO, *Lettera e spirito dei poteri*. Idee di organizzazione costituzionale. I. *La Costituzione che vive*. Valori e patriottismo costituzionale 1948-2008, Napoli, 2012, 22, si notava: «Il giurista deve arrestarsi con fermezza sulla soglia del futuro, senza minimamente essere tentato di fare politica del diritto anziché diritto costituzionale. Tutto ciò che gli è chiesto è di tentare di rendere conto, nei termini più tecnici e neutrali possibili, dello stato di elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale in un contesto giuridico-sistematico possibile e il più determinato-funzionale possibile».

⁷ Infatti, le transizioni costituzionali, in particolare, per l'Italia, quella che segnò il passaggio dal fascismo alla Repubblica, hanno rappresentato primariamente un problema di *continuità-discontinuità dello Stato*, di rottura o meno della legalità, d'individuazione del punto a partire dal quale si produce il passaggio da un ordinamento a un altro; per tutti, gli scritti dedicati al tema: V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, I, II ed., Padova, 1970, 119 ss.; M. S. GIANNINI, *La Repubblica sociale rispetto allo Stato italiano*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1951, 330 ss.

⁸ Tema poi ripreso nei termini in cui sono stati sviluppati dalle giurisprudenze nazionali ed europee nel pieno del XXI secolo, v. F. MODUGNO, *I diritti della terza generazione. La tutela dei nuovi diritti*, in *Parlamento*, 1989, 53 ss.; ID., *I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995, soprattutto davanti alle indispensabili tutele e garanzie nel quadro delle istituzioni politiche e/o in richiamo a taluni elementi costitutivi dello Stato (popolo, *nuova forma di cittadinanza*, territorio misura della sovranità, *sovranità come crisi della statualità*).

Occasione per effettuare, così, una realistica riflessione critica su disfunzionamenti e discontinuità che possano emergere dall'osservazione del sistema, estendendo lo sguardo verso i molteplici punti di crisi dell'intero assetto costituzionale vivente. Da tempo si è ben riferito che «non a caso, di là dei pessimismi e degli scetticismi di chi non crede alla possibilità di riforme che incidano sulla nostra forma di governo, pessimismi e scetticismi che riguardano dunque gli esiti della crisi istituzionale, è un fatto che il molto discutere di riforme maggiori o minori è certamente sintomo di un reale stato di disagio e di disfunzionamento delle strutture operanti nella società»⁹.

D'altra parte, non si può in alcun modo prescindere dal *mutuato contesto statale* che è l'esito più rilevante di un lungo processo istituzionale, politico-costituzionale e sociale di transizione che, oggi, si manifesta in modo sempre più evidente e tumultuoso. Infatti, risultano appaganti le pervenute analisi degli storici del diritto, secondo cui «la verità è che stiamo vivendo un momento di lenta transizione, che ha cominciato a profilarsi nell'ultimo scorcio del secolo XIX, ha percorso tutto il Novecento crescendo costantemente e non ha ancora visto il suo termine. Ed è veramente crisi nel suo significato più pregante: passaggio, dalla modernità a un tempo profondamente diverso, che possiamo contentarci di chiamare post-moderno, paghi di aver segnato con questo generico aggettivo il suo distacco dai caratteri del tempo precedente»¹⁰.

3. "Crisi" e dinamicità del sistema

Il livello più immediato di attenta considerazione, anche per essere stato quello direttamente articolato nel recente dibattito dall'Assise dei costituzionalisti¹¹, potrebbe limitarsi a prendere atto – e, perciò, a considerare in modo quasi “statico” – delle manifestazioni evidenti della *scienza costituzionalistica* che attraversa via via lo stato di crisi della “modernità”.

Non vi è dubbio che una siffatta analisi sarebbe valida e, perciò, potrebbe arrestarsi *anche* in questa specifica direzione.

Eppure, se una riflessione “dinamica” è tuttavia possibile, allora, questa non può sottrarsi ad una indagine svolta in profondità: osservare, cioè, questioni che si pongono in utile retrospettiva storica, ma tali da manifestare tutta la loro avvincente attualità, anche al fine di accompagnare il diritto vigente con l'obiettivo «di ricostruire in termini razionali l'ordine giuridico esistente, di scoprire cioè quel “pezzo di ragione” esistente nella legislazione politica degli Stati costituzionali democratici». Si può, dunque, condividere che «il *discorso giuridico* non può muoversi con autosufficienza nell'universo ermeneuticamente chiuso del diritto vigente, ma deve restare aperto verso argomenti di origine diversa, in particolare verso quelle *ragioni pragmatiche, etiche e morali*

⁹ Cfr. F. MODUGNO, *Chiosa a chiusa*, in E. CUCCODORO, *Verso la riforma delle istituzioni*. Strumenti, Firenze, 1983, 157-159.

¹⁰ P. GROSSI, *Il diritto nella storia dell'Italia unita*, Firenze, 2011, 25-26; poi anche ID., *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, 2015; ma anche v. R. DAHRENDORF, *Dopo la democrazia*, Roma-Bari, 2001; C. CROUCH, *Postdemocrazia*, Roma-Bari, 2003; P. ROSANVALLON, *Controdemocrazia. La politica nell'era della sfiducia*, Roma, 2012 (2006); P. RIDOLA, *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, Torino, 2011; G. ZAGREBELSKY, *Moscacieca*, Roma-Bari, 2015.

¹¹ Il riferimento, infatti, è al Convegno, tenutosi nel novembre del 2015, presso l'Università «Roma Tre», discutendo, in modo eloquente, su *La scienza costituzionalistica nelle transizioni istituzionali e sociali*, nel quale in particolare il Professor Modugno ha presieduto la seconda Sessione plenaria, sabato 7 novembre 2015.

che si fanno valere nel processo legislativo e si intrecciano insieme nella pretesa di legittimità delle norme giuridiche»¹².

Tutto ciò è reso evidente dal fatto che, oggi, la scienza costituzionalistica è interessata (e ben discute) dei temi che costantemente si affacciano nel corso delle *transizioni istituzionali e sociali*¹³, posti su una ideale linea di frontiera del cambiamento, a vario titolo e ragione.

Interessante a questo proposito è assumere un altro termine, già menzionato precedentemente ed utile a meglio calibrare l'indagine, che è "crisi" o che può, forse, esprimere la cifra della crisi ancora ambivalente secondo declinazioni della legalità e della legittimità¹⁴.

"Crisi" è termine ambiguo, polisemico, ad esempio, ove si consideri l'ambivalenza dei rilevati «due ordini di crisi: vi è la crisi che investe tutte, indistintamente, le società contemporanee dell'occidente e pone in discussione il modello stesso di Stato sociale e che si rivela, in particolare, come incapacità o impossibilità per le strutture governanti di decidere, di rispondere adeguatamente alla crescente e sempre più complessa domanda sociale. E vi è la crisi che riguarda più particolarmente la nostra comunità nazionale e che si esprime soprattutto nei vistosi fenomeni del disordine e della inefficienza della pubblica Amministrazione, nel fallimento delle autonomie locali e del decentramento del potere e nel ruolo politico determinante delle associazioni sindacali di varia collocazione, nell'abnorme spazio occupato dai partiti politici, ma al tempo stesso nella impossibilità anche per questi ultimi di operare una valida mediazione, un filtro funzionante tra società civile e istituzioni governanti»¹⁵.

Infatti, la ricerca delle ragioni, recenti e non, della "crisi" costituisce da molto tempo oggetto di appassionata indagine scientifica fra gli scienziati sociali, soprattutto storici, giuristi e politologi, offrendo materiale importante alla sedimentata teoria costituzionale contemporanea.

Ad ogni modo, siamo davanti a crisi profonda e radicale, la quale, come ogni crisi, è segno di passaggio e mutamento, e cioè di «transito da un certo contesto a un altro»¹⁶; perciò, ogni discorso che includa la dottrina costituzionalistica, adesso, non può in alcun modo prescindere dal rilievo dato a tali evidenze della denunciata "crisi".

Insomma, quella vera e propria cornice che fa, ormai parlare di vero e proprio *costituzionalismo della crisi*¹⁷; un ambito "istituzionale" per le decisioni, le dinamiche e le varie strategie rese necessarie o imposte da difficilissime condizioni congiunturali, tutte finalizzate ora in atti, ora in prassi utili a conseguire risultati e obiettivi realistici, ovvero, addirittura, a far discutere anche di "convenienze" politiche del momento.

¹² F. MODUGNO, *Ragione e ragionevolezza*, Napoli, 2009 (2010), rispettivamente 157 e 145.

¹³ Da ultimo, si vedano le relazioni tenute al citato Convegno annuale dei Costituzionalisti 2015 di A. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, in *Rivista AIC*, n. 4/ 2015; E. CASTORINA, *Scienza, tecnica e diritto costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 4/2015; A. VON BOGDANDY, C. GRABENWARTER, M. P. HUBER, *Il diritto costituzionale nel diritto pubblico europeo. L'esempio della rete istituzionalizzata della giustizia costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 4/2015.

¹⁴ Così come "momenti" ben evidenziati da C. GALLI, *Itinerario nelle crisi*, Milano, 2013, 18 ss.

¹⁵ F. MODUGNO, *Chiosa a chiusa*, in E. CUCCODORO, *op. cit.*, 157-159.

¹⁶ P. GROSSI, *Crisi del diritto, oggi?* ora in ID., *Introduzione al Novecento giuridico*, Roma-Bari, 2012, 68.

¹⁷ Così, per i rapporti legati all'esercizio del potere politico: G. GRASSO, *Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo della globalizzazione*, Napoli, 2012; e da ultimo, anche per le relazioni fra organi costituzionali, E. CUCCODORO, *Il Presidente della Repubblica non "arbitro", ma "garante"*, in *Osservatorio AIC*, ottobre 2015, 5 e *passim*.

4. *Novità e continuità: tra finzione e razionalizzazione?*

Vero è dunque che, da tempo, ci troviamo in una fase di svolta, volti a definire il nuovo orizzonte, ma pur sospinti a misurarci nella transizione, peraltro collocata nella mutazione del ciclo sociale all'interno della stratificazione delle tante incognite istituzionali che risaltano.

Può essere, forse, utile riflettere su quello che pare il nucleo principale del dibattito in corso e che riguarda, da almeno tre decenni, il caso della realtà nazionale italiana, modello davvero eloquente di transizione (compiuta o incompiuta?). A questo proposito, anche chi¹⁸, fra i molti, aveva ipotizzato una direttrice di studio per individuare le varie fasi di innovazione istituzionale e che richiamava, appunto, tanto la mancanza di una visione d'insieme, quanto le incertezze sul metodo, per distinguere, passo dopo passo, le ragioni per le quali l'equilibrio fra poteri statuali (*non più tre o soltanto tre* – di modugnana memoria –), è continuamente andato soggetto a compromessi o *impasse* ricorrenti di più limitata o ampia estensione (ove si pensi al conflitto fra politica e giustizia, fra indirizzo politico e gestione amministrativa, fra costituzionalismo formale e costituzionalismo vivente). Del resto, appare immutata, ora come allora, la necessità di una esigenza/aspettativa di realismo nel solco di storicità del diritto, per considerare inscindibile la conoscenza dei fatti legati al consolidarsi di taluni istituti, intorno ai quali si andava o va raccogliendosi il consenso o le perplessità della comunità giuridica, le aspettative della società con il suo dinamismo, e in certi casi l'opera decisionale adottata dal legislatore¹⁹.

Le incertezze più evidenti sono rappresentate dalla manifestazione nello Stato modernamente inteso dal superamento della separazione dei poteri o, meglio, dal *principio di organizzazione dei poteri* contrapposto a quello della *divisione dei poteri*, secondo quel tanto significativo avvertimento di A. Passerin d'Entrèves.

Nel tempo, infatti, tale principio è rimasto un *mito* che, in più stagioni invocato, ha subito lo scacco della dissoluzione progressiva della modernità.

Ma proseguendo, altro fattore di denuncia si è posto dalla *crisi della legge*, ovvero della *primazia della legge* come “*onnipotente*” fonte del diritto, in ragione di un più che evidente *sfrangiamento nel sistema delle fonti* normative.

E' oggi osservazione diffusa che la legge non è più al centro del c.d. sistema delle fonti, che il centro di produzione normativa primaria si è ormai, ineludibilmente, spostato verso altri ambiti di potere. La legge ordinaria non è più il perno attorno al quale ruota l'intero sistema normativo, né perciò sul suo «valore» può essere commisurato il valore degli altri atti normativi. Lo si può verificare proprio usando gli schemi tipici del principio della gerarchia, proponendo una distinzione fra tre livelli di atti normativi: a) livello costituzionale; b) livello primario; c) livello secondario ... e tentando di dimostrare come la suddetta ripartizione possa valere solo *descrittivamente*, lacerata com'è sia dallo «sfrangiamento» che ormai caratterizza ciascuno dei livelli presi in considerazione, sia dalla stessa permeabilità dei tre livelli²⁰.

¹⁸ E. CUCCODORO, *Il diritto pubblico della transizione costituzionale italiana*, Bologna, 2007, terza ediz. agg. ed integr., 140 ss. e *passim*.

¹⁹ ID., *op. cit.*, *passim*; come ha ben detto V. CAIANIELLO, *Postfazione*, XVII-XVIII.

²⁰ F. MODUGNO, *Premessa*, in *Diritto pubblico generale*, Roma-Bari, 2002, XII; qui, tra l'altro, si riscontra la condivisibile espressione di un altro raffinato Maestro del diritto, Natalino Irti, circa *l'inutilità dell'ambizione enciclopedica di certi manuali*.

Così, è fenomeno del nostro tempo il decadere della legislazione, indicato con la formula *crisi della legge*; formula che abbraccia tanto l'inflazione legislativa (troppe leggi), quanto lo scadimento della qualità della legislazione (leggi mal scritte), quanto l'impovertimento del ruolo della legge (la quale, perdendosi in casi particolari, non riveste quel ruolo di guida del sistema, cui la sua natura di fonte primaria e ordinaria per eccellenza la ascriverebbe).

Sotto il profilo dell'inflazione normativa ed anche della disordinata fungibilità tra leggi formali e atti normativi primari «si rileva l'ampiezza e la gravità della "crisi" della legge parlamentare, emergente in maniera nitida dall'analisi della produzione normativa di questi ultimi anni»²¹.

In un tale, e sempre più complesso, ordito ordinamentale, la *posizione* della legge ordinaria parlamentare *va*, dunque, *riconsiderata*. Essa non può più essere collocata (a parte pure la Costituzione e le leggi formalmente costituzionali) al vertice del c.d. sistema delle fonti. Essa deve recedere (si fa per dire) al ruolo – eminente – di *fonte di norme sulla produzione, dei principi fondamentali di una normativa*, affidata, prevalentemente, ad altri centri, soggetti, organi statali e non (Governo, enti pubblici, autorità indipendenti, soggetti dotati di autonomia territoriale o sociale).

Da tempo, lo stesso Modugno ha sostenuto che il ruolo fondamentale della funzione legislativa statale possa essere quello di concepirla come "normazione sulla normazione", come ordinazione e distribuzione di competenze normative *specializzate* o, se si vuole, delegificate²².

La legge, insomma, proprio per la sua centralità nell'insieme delle fonti, dovrebbe essere, anzitutto, fonte sulla produzione del diritto, fonte di norme di principio, se si vuole ricondurre effettivamente l'ordinamento ad un *ordinato sviluppo*.

Anche dal punto di vista dell'organizzazione costituzionale pare evidente il *mito* o la *finzione* stessa della razionalizzazione del governo parlamentare e poi della tanto evocata centralità delle Assemblee, oscurata anche dall'abnorme ricorso alla c.d. "questione di fiducia", e della trasformazione subita dagli istituti di democrazia diretta mediante *referendum*; a tacere del *mito* di «isola della ragione»²³ nella «funzione parallela, collaterale e complementare, di indirizzo legislativo della Corte»²⁴, con tutte le sue più marcate mutazioni e poi quello del ruolo *neutrale*, certo non arbitrario, del Capo dello Stato, Presidente della Repubblica, *garante dell'unità nazionale*, infine della *terzietà* di ruolo della magistratura e della "estraneità" fra sfera politica e dimensione amministrativa o quasi giurisdizionale di alcune alte Autorità garanti²⁵, e via dicendo.

5. Conclusioni

²¹ F. MODUGNO, A. CELOTTO, M. RUOTOLO, *Considerazioni sulla "crisi" della legge*, in F. MODUGNO, *Appunti per una teoria generale del diritto. La teoria del diritto oggettivo*, Torino 2000, 351 e ss.

²² F. MODUGNO, *Sul ruolo della legge parlamentare (considerazioni preliminari)*, in *Osservatorio delle fonti*, fasc. n. 3/2009, 1 e ss.

²³ Come sosteneva, allora, Modugno: «la Corte costituzionale, *isola della ragione*, secondo la specifica rappresentazione che, in particolare, ne faceva *l'aristocrazia del sapere giuridico-costituzionale*»; F. MODUGNO, *L'invalidità della legge. Teoria della costituzione e parametro del giudizio costituzionale*, Milano, 1970, XI (v. pure, E. CUCCODORO, *Eclissi di una forma politica costituzionale. Tramonto delle finzioni e alba delle istituzioni*, Manduria-Roma, 1993, 53 e ss.).

²⁴ F. MODUGNO, *La funzione legislativa complementare della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, n. 8-10, 1981, 1651 e ss.

²⁵ F. MODUGNO (a cura di), *Par condicio e Costituzione*, Milano, 1997, XII.

Quanto ripercorso testimonia da un lato la sempre realistica opera di Franco Modugno e dall'altro la vivacità del dibattito aperto dalle sue riflessioni e sulla potenzialità delle teorie prospettate, anche nei termini con cui via via si riflette, in modo che appare davvero improcrastinabile, il non secondario impegno dei giuristi²⁶.

Così, a ben vedere, anche nel contesto qui analizzato si ripropone l'incisività del valore fondamentale *formale, materiale e sostanziale* della Carta costituzionale che, ancora, è contraddistinta da distorsioni contraddizioni inattuazioni, ma anche rilevanti aspettative di progresso e sviluppo per la comunità civile. Una tendenza questa che, spesso, motiva, negli interventi del legislatore e degli operatori giuridici nell'intento di rappresentare identità e frontiere del costituzionalismo, la ricercata tenuta dell'indirizzo dei soggetti politici e sociali in favore della più larga condivisione possibile e del più conveniente equilibrio.

La conoscenza pretende, dunque, profondità, riflessione, anche ripensamento a volte; certamente, nell'itinerario suggerito avendo ripreso, almeno in parte, la personale dottrina civile²⁷, è possibile inquadrare quel *modus essendi* modugnano, animato dall'instancabile ricerca giuridica in tutti gli aspetti dell'esperienza umana, da quella quotidiana a quella istituzionale senza scivolare nell'uso ascientifico della *fallacia ad ignorantiam* proposta talora da chi giustifica la propria tesi per assecondare questo o quel "potere".

²⁶ Qui, è il caso di annotare il pensiero di Federico Spantigati, che rifletteva: «Quale collocazione dare ai giuristi e legislatori nel processo di produzione del diritto? Né giuristi né legislatori sono oggi sufficienti per produrre diritto. Gli uni elaborano pensiero, gli altri decidono comandi. Sia gli uni che gli altri sono molto validi nel parlare di legittimazione. I giuristi ragionano per stabilire cosa è legittimo, i legislatori hanno investitura legittima a dare comandi con forza di legge. Né gli uni né gli altri hanno il poter di dare efficacia al diritto che essi pronunciano. Il giurista, perché, se non ha altro ruolo nella società che quello, suo proprio, di conoscere il diritto, non ha alcun potere sulla realizzazione di esso. Il legislatore, perché, per la divisione dei poteri alla quale deve il ruolo di forza della legge, la legge da lui emanata è affidata ad altri per la realizzazione: ai cittadini perché la osservino, all'amministrazione perché essa sia fatta osservare, ai magistrati (giudici) perché essa sia consolidata nelle sentenze». F. SPANTIGATI, *La legittimità nel pluralismo (Né i giuristi né i legislatori producono il diritto nella società pluralista)*, in P. GROSSI (a cura di), *Giuristi e legislatori, op. cit.*, Milano, 1996, 491.

²⁷ Da ultimo, si rinvia alla "summa" elaborata in occasione della *Giornata di Studi in onore di Margherita Raveraira*, "Unità della scienza giuridica. Problemi e prospettive", tenutasi presso la Camera dei deputati, Sala del Mappamondo, Roma, 2 novembre 2014, con la specifica relazione: F. MODUGNO, *Unità della scienza giuridica? Dottrina, giurisprudenza, interpretazione*, ora in *Osservatorio AIC*, dicembre 2014; v. pure l'*opera omnia* che costituisce ampio rifacimento e sviluppo con gli *Appunti dalle lezioni di teoria dell'interpretazione* del 1998: F. MODUGNO, *L'interpretazione giuridica*, I, L'oggetto, Padova, 2015.